

SEMPLIFICAZIONI DOGANALI- 01 LUGLIO 2024 ORE 06:00

## Lo sdoganamento centralizzato all'importazione entra in vigore il 1° luglio

*Stefano Comisi - Studio Legale Armella & Associati*

Dal 1° luglio gli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali potranno usufruire dello sdoganamento centralizzato all'importazione, come previsto dal codice doganale dell'Unione europea. Ma la partenza della nuova procedura è prevista in due fasi: la prima attiene a una porzione limitata di prodotti; la seconda, partirà dal 2 giugno 2025 e si estenderà a ogni tipologia di merce. Ma in cosa consiste questa semplificazione?

Gli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali (AEOC) potranno usufruire dello sdoganamento centralizzato all'importazione, come previsto dall'[art. 179 del Codice doganale dell'Unione europea](#). La prima fase di implementazione di tale istituto avrà inizio il 1° luglio 2024 e riguarderà una porzione limitata di prodotti; prevista al 2 giugno 2025, invece, l'attuazione della seconda fase, con definitiva estensione del beneficio a ogni tipologia di merce.

### Leggi anche

- [Riforma delle dogane: cosa cambia con la delega fiscale](#)
- [L'IVA all'importazione diventa diritto doganale: quali conseguenze per gli spedizionieri?](#)

### Cos'è lo sdoganamento centralizzato

Una rilevante semplificazione delle procedure doganali, prevista dal Codice doganale dell'Unione europea ([Reg. UE n. 952/2013](#)) e che sarà oggetto anche dell'atteso progetto di riforma dello stesso codice, è lo sdoganamento centralizzato. Il Legislatore UE, infatti, alla luce delle esigenze di armonizzazione della disciplina doganale manifestate nell'ambito della Convenzione riveduta di Kyoto, ha ritenuto opportuno prevedere un istituto che consentisse la **presentazione**, la **registrazione** e il **controllo** della **dichiarazione in dogana prima dell'arrivo delle merci**.

A norma dell'[art. 179 Cdu](#), le **autorità doganali potranno autorizzare** gli **operatori** a presentare le proprie **dichiarazioni doganali** (in forma esclusivamente elettronica) presso l'**ufficio doganale in cui essi sono stabiliti, a prescindere dal luogo in cui risultino introdotte fisicamente le merci** nel territorio dell'Unione doganale. L'obbligazione doganale, pertanto, sorgerà nell'ufficio presso cui è stata presentata la dichiarazione.

Si tratta di uno strumento innovativo, dal punto di vista sia della digitalizzazione che della semplificazione, idoneo a realizzare una maggiore delocalizzazione del rapporto doganale, funzionale soprattutto per chi sdogana presso punti soggetti a diverse competenze territoriali. Sotto il profilo soggettivo, possono accedere all'istituto dello sdoganamento centralizzato all'importazione solo gli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali, ritenuti particolarmente affidabili (AEOC).

L'introduzione di tale istituto è tra gli obiettivi del nuovo progetto di riforma del Codice doganale UE, pubblicato lo scorso 17 maggio 2023. Lo sdoganamento centralizzato consentirà infatti alle aziende, che di norma procedevano allo sdoganamento della merce presso gli uffici doganali di differenti paesi europei, di individuare un **unico centro di competenza** per la **gestione delle formalità doganali** ("single window"). Ciò avrà un significativo impatto anche sul piano economico, posto che una riduzione delle formalità amministrative comporterà un conseguente abbattimento dei costi e delle tempistiche di sdoganamento.

## Quando entra in vigore

Salvo eventuali rinvii, a partire **dal 1° luglio 2024** l'istituto dello **sdoganamento centralizzato all'importazione** sarà operativo per tutti gli operatori economici AEOC.

Durante la **prima fase** di attuazione del progetto, la semplificazione sarà **applicabile a tutti i tipi di prodotti**, fatta **eccezione** per alcune specifiche categorie merceologiche, vale a dire:

- le **merci soggette ad accise**;
- le **merci unionali negli scambi con territori fiscali speciali**;
- quelle **soggette a misura di politica agricola comune**.

Gli operatori dovranno presentare la dichiarazione doganale presso il primo ufficio doganale interessato, denominato "**Ufficio di controllo**", che si occuperà dei controlli legati all'analisi dei rischi e della riscossione dei dazi. L'ufficio presso cui è presentata la merce, invece, è denominato "Ufficio di presentazione" e si occuperà di espletare tutti i controlli di sicurezza e le attività di verifica richieste dall'ufficio di controllo, oltre a riscuotere i tributi di fiscalità interna. Tali uffici provvederanno poi a scambiarsi le necessarie informazioni al fine di verificare la dichiarazione doganale e procedere allo svincolo delle merci importate.

La definitiva operatività dello sdoganamento centralizzato si avrà solo con l'attuazione della **seconda fase**, prevista il **2 giugno 2025**. A decorrere da tale data, gli **operatori AEOC** potranno beneficiare della semplificazione con riguardo a tutte le tipologie di prodotti, ivi comprese le categorie merceologiche dapprima escluse.

## Quali sono le procedure relative all'IVA

L'**imposta sul valore aggiunto (IVA)**, relativa ai prodotti importati in regime di sdoganamento centralizzato, dovrà essere **versata dall'AEOC nello Stato membro nel quale è avvenuta l'importazione**, secondo l'aliquota ivi prevista. Quanto ai metodi di riscossione, il Comitato Iva, con il **Working Paper n. 924, Rev. 10, del 12 marzo 2024** ("VAT aspects of centralized clearance for

customs upon importation - update”) ha fornito un accurato **elenco di pratiche e modalità in vigore** negli Stati membri dell’Unione europea.

In particolare, l’**IVA potrà essere riscossa** secondo due **criteri alternativi**, entrambi recepiti dall’ordinamento nazionale:

- con il “deferred payment”, cioè mediante **pagamento differito** (art. 211, comma 1, direttiva Iva);
- con il “postponed accounting”, vale a dire mediante **inversione contabile**, in **sede di dichiarazione IVA** del periodo di riferimento (art. 211, comma 2, direttiva Iva). Quest’ultima modalità, tuttavia, sarà riservata, ai sensi dell’art. 70, commi 5 e 6, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, ai seguenti prodotti:
  - materiale d’oro e semilavorati con purezza pari o superiore a 325 millesimi;
  - rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, carta da macero, stracci, scarti di ossa, pelli, vetri, gomma, plastica e pallet recuperati per cicli di utilizzo successivi al primo;
  - semilavorati di metallo ferrosi (art. 74, comma 7, d.p.r. 633/1972);
  - rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e semilavorati di metallo non ferrosi ex art. 74, comma 8, d.p.r. 633/1972).

A riscossione avvenuta, l’IVA verrà accertata e liquidata in dichiarazione doganale che sarà soggetta ad annotazione nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 del d.p.r. 633/1972.

**Formalità specifiche** sono invece richieste all’AEOC non stabilito in Italia, ai fini del recupero dell’IVA. L’operatore che abbia scelto, come metodo di riscossione, il deferred payment sarà autorizzato a procedere al rimborso dell’IVA per le merci importate, previsto dall’art. 38-bis.2, d.p.r. 633/1972, a condizione che questi, sul territorio dello Stato, abbia effettuato esclusivamente operazioni per le quali l’IVA è dovuta dal cessionario o dal committente, prestazioni di servizi di trasporto (o accessorie) non imponibili oppure una delle operazioni di cui all’art. 74-septies, d.p.r. 633/1972. In caso contrario, dovrà nominare un rappresentante fiscale (di cui all’art. 17, comma 3, d.p.r. 633/1972) o, in alternativa, procedere a identificazione diretta (art. 35-ter, d.p.r. 633/1972).

Diversamente, qualora l’operatore straniero abbia proceduto alla riscossione dell’imposta mediante postponed accounting, questi dovrà acquisire una posizione Iva direttamente in Italia.